Rifiuti, trasporto in proprio: per il Ministero non si deve fare il MUD

11 Maggio 2007
L`ufficio legislativo del Ministero dell`ambiente, con la nota del 9 maggio 2007, è intervenuto in materia di MUD e registro di carico e scarico, chiarendo che i trasportatori in proprio (art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006):
1.**non sono obbligati** alla presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale;
2.**non devono** tenere il registro di carico e scarico.
Il problema della obbligatorietà di tali adempimenti anche per i trasportatori in proprio era stato recentemente sollevato dalle Camere di Commercio, che avevano ritenuto che l`attività di trasporto dei propri rifiuti andasse equiparata a quella a titolo professionale, con conseguente assoggettamento anche al MUD ed alla tenuta del registro di carico e scarico.
Ciò in considerazione del fatto che il Codice dell`ambiente ha introdotto anche per i trasportatori in proprio l`iscrizione all`Albo gestori ambientali (art. 212 comma 8 D.Lgs. 152/2006), a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea del 9 giugno 2005.
Il Ministero, invece, accogliendo anche le considerazioni formulate dall`ANCE ha escluso che dalla previsione dell`iscrizione semplificata all`Albo gestori ambientali anche per questa categoria di trasportatori (art. 212 comma 8) si possa far discendere l`obbligo al MUD ed al registro di carico e scarico.
Infatti, l`ufficio legislativo sottolinea che l`equiparazione tra trasporto a titolo professionale e trasporto in proprio compiuta nella sentenza europea risponde, come chiarito dalla Corte di giustizia stessa, ad un esigenza di “controllo”” e vigilanza sul ciclo dei rifiuti, ma nulla a che vedere con il modello di dichiarazione ambientale, che invece assolve ad una esigenza di tipo statistico.
Con riferimento poi al registro di carico e scarico il Ministero ne ha escluso l`obbligatorietà per i trasportatori in proprio in considerazione del fatto che la direttiva europea 12/2006/CE pone tale obbligo in capo solo degli stabilimenti o imprese che svolgono operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, non ricomprendendo quindi in tali tipologie di attività anche quella di trasporto dei propri rifiuti.

1169-ALLEGATO.pdfApri